

La corte di Venezia solleva questione di legittimità costituzionale della legge 130/22

Giudici tributari in conflitto

A rischio l'indipendenza della nuova magistratura

DI CRISTINA BARTELLI

Indipendenza del giudice tributario a rischio. E la legge di riforma della giustizia tributaria finisce davanti alla Corte costituzionale. La Corte di giustizia tributaria del Veneto con la corposa (43 pagine) ordinanza n.408 depositata il 31 ottobre 2022 (si veda altro articolo in pagina) ha bloccato il contenzioso pendente su avvisi di accertamento Iva e ha rimesso alla Corte costituzionale l'impianto della nuova legge di riforma di giustizia tributaria (l. 130/22). Il presidente firmatario, Giuseppe Caracciolo, ritiene di non poter adottare alcuna decisione nella controversia senza avere prima sottoposto alla Corte costituzionale la questione di legittimità di gran parte delle disposizioni che disciplinano l'ordinamento giudiziario tributario così come sono state di recente novellate a mezzo della legge n.130 dell'1/9/2022. In particolare si tratta, in sintesi, di tutte le norme che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria al ministero dell'economia anziché a quelle di altra amministrazione centrale dello stato, quella sulla composizione del nuovo consiglio di giustizia della presidenza tributaria, dei requisiti di accesso per il concorso interno di passaggio, della specifica ipotesi di "decadenza" degli appartenenti all'ordine giudiziario tributario. Per il rischio di indipendenza si pone la questione dei giudici che si trovano a essere gestiti da una controparte del contenzioso tributario, il ministero dell'economia, in contrasto, sottolinea l'ordinanza, con i principi costituzionalmente garantiti dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici rispetto all'assetto normativo preesistente, "che già appariva idoneo a pregiudicare la garanzia dei ridetti fondamentali principi in materia di giurisdizione" si legge nell'ordinanza. Su tutte le nuove competenze e interazioni riconosciute dalla legge al ministero i giudici osservano che: "Siffatte intrusive competenze 'strumentali' sono esercitate dall'amministrazione finanziaria in condizione di palese conflitto di interessi che è la legge stessa a determinare allorché attribuisce a detta amministrazione funzioni propriamente strumentali all'organizzazione degli uffici giudiziari e funzioni strumentali alla migliore valorizzazione delle funzioni degli enti ed uffici periferici che esercitano in giudizio (davanti ai medesimi uffici giudiziari) i compiti di difesa delle ragioni dell'Era-rio".

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

L'INTERVENTO

Il controllo del Mef risulta potenziato

DI DANIELA GOBBI*

In data 31 ottobre 2022 è stata depositata l'ordinanza n.249/22 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia con la quale si solleva questione di legittimità costituzionale della legge n.130/22 che ha riformato la giustizia tributaria introducendo nel nostro sistema giudiziario la quinta magistratura di carriera. È la prima iniziativa giudiziaria diretta a contestare la conformità della nuova normativa ai principi della carta costituzionale, come più volte l'Associazione magistrati tributari (Amt) ha rilevato nella fase di preparazione e approvazione del testo di legge. L'aspetto più rilevante della critica al nuovo assetto della magistratura tributaria che l'ordinanza evidenzia, riguarda il mancato rispetto della indipendenza della giurisdizione tributaria che si auspicava risolta con la sottrazione delle Commissioni tributarie, (oggi Corti tributarie di Giustizia) al controllo da parte del Mef. Tale controllo, risulta, invece, viepiù potenziato dall'attribuzione al

Ministero dell'attività di gestione dello status economico e giuridico dei giudici e dei concorsi per il loro reclutamento. A ciò si aggiungano i nuovi compiti in materia ispettiva e di massimazione delle decisioni di merito. Privato di razionalità è inoltre il sistema elettorale del primo rinnovo post-riforma del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con l'introduzione di norme avulse, da qualunque criterio di proporzionalità tra elettori ed eletti. In sintesi, i punti più salienti dell'ordinanza che si segnala. La Corte Veneta ha prospettato 6 distinti dubbi di legittimità: 1) progressiva accentuazione del rapporto di dipendenza dei componenti dell'ordine giudiziario tributario dal Mef, per quanto quest'ultimo sia il titolare sostanziale degli interessi oggetto di controversia, anche per effetto dei nuovi compiti attribuitigli in materia di attività ispettiva sulle Corti Tributarie ed attività di massimazione delle pronunce tributarie di merito; 2) lesione del rapporto di proporzionalità tra elettorato attivo ed elettorato passivo ai fini della prima ele-

zione post-riforma del consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 3) previsione di una misura espulsiva di natura sostanzialmente disciplinare (decadenza), in difetto di una valutazione disciplinare di gravità e rilevanza; 4) previsione di una sanzione disciplinare mascherata da requisito di accesso al concorso interno per il tramutamento alle funzioni superiori, sotto forma di giudizio di demerito per tardivo deposito dei provvedimenti; 5) attribuzione (senza concorso e senza il consenso del giudice tributario) di incarichi di servizio onorario solo nominalmente definiti di "applicazione non esclusiva" (due distinte questioni, in relazione a parametri differenti); 6) attribuzione ai giudici tributari in servizio onorario qualunque la loro provenienza: magistrati e non, di funzioni di appello e comunque di funzioni collegiali, anziché di funzioni esclusivamente monocratiche di primo grado.

*presidente
Associazione magistrati tributari

© Riproduzione riservata

Il bonus affitti anche per i ricavi sotto soglia

DI GIULIA PROVINO

Il bonus affitti per l'attività di commercio al dettaglio è fruibile anche se i ricavi del 2019 non hanno superato i 15 milioni di euro. È la risposta delle Entrate n. 535/2022 del 31/10/2022.

Il caso riguarda una società che svolge come attività principale quella di confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia), e, in via secondaria, l'attività di commercio al dettaglio avente ad oggetto i capi dalla stessa prodotti svolta dalla società in ragione di contratti di locazione o di contratti di affitto d'azienda per i negozi.

Tra i beneficiari del credito d'imposta per i canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, vi sono i "soggetti esercenti attività d'impresa" con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero nel periodo d'imposta 2019). Tuttavia, per le imprese esercenti "attività di commercio al dettaglio", il beneficio spetta, ancorché in misura inferiore, anche nel caso in cui nel periodo d'imposta le stesse abbiano registrato ricavi superiori a 15 milioni di euro. L'operazione di scorporo dei ricavi derivanti dall'attività di commercio al dettaglio non produce effetti ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 4, c. 2 del dl 73/2021 con riferimento alle altre attività eventualmente esercitate dall'impresa. Sono, infatti, comunque escluse dalla fruizione del credito d'imposta le altre attività i cui ricavi, per effetto dello scorporo dei ricavi derivanti dall'attività di commercio al dettaglio, dovessero essere non superiori ai 15 milioni di euro. Dunque, le imprese esercenti "attività di commercio al dettaglio" beneficiano del credito d'imposta: ai sensi del comma 2 del dl 73/2021, allorché abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, ricavi non superiori a 15 milioni di euro; ai sensi del comma 2-bis, allorché abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, ricavi superiori a 15 milioni di euro.

© Riproduzione riservata

LA GUIDA PER RISPARMIARE SUI COSTI DELL'ENERGIA

GUIDA GIURIDICA
7,90 euro*
+ IL PREZZO DI ITALIANO

ItaliaOggi

RISPARMIARE SUI COSTI DELL'ENERGIA

- Le regole legali sui rapporti condominiali
- Consigli pratici per tagliare le bollette
- I bonus fiscali per il risparmio energetico
- Luce e gas, il contratto più vantaggioso

CONTIENE
IL VADEMECUM DELL'ENEA
SUL RISPARMIO ENERGETICO

In collaborazione con **CONEDILIZIA**

DA GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
IN EDICOLA CON  A € 7,90*

In digitale su classabbonamenti.com

1A  Ordina la tua copia su primaedicola.it

*Escluso il prezzo del giornale